



5[^] Conferenza Nazionale sulle Tossicodipendenze

***“SISTEMI DI ALLERTA PRECOCE.
LA DROGA VIAGGIA IN INTERNET.
NUOVI MERCATI E SPACCIO IN RETE”***

INTERVENTO DEL ROS DEI CARABINIERI

Relazione del Ten. Colonnello Roberto Casagrande

Trieste, 12 – 14 marzo 2009

1. PREMESSA

Il narcotraffico appare, oggi, il fenomeno criminale più diffuso e lucroso, non solo per le organizzazioni italiane e straniere, ma anche per alcune organizzazioni terroristiche.

Fin dalla metà degli anni '70, il traffico di droga ha rappresentato un settore d'intervento di rilevanza strategica per le organizzazioni criminali tradizionali. E proprio attraverso il narcotraffico, sono state instaurate relazioni criminali di portata mondiale.

La gravità della minaccia è oggi maggiormente percettibile all'interno dei più qualificati circuiti transnazionali, ove la straordinaria capacità di rapportarsi con le principali organizzazioni mondiali, ed in particolare con i cartelli colombiani e le organizzazioni terroristiche che controllano le attività di produzione e fornitura della droga ad occidente come ad oriente, ha fatto assumere al fenomeno un rilievo assoluto.

Le continue interazioni tra le principali organizzazioni italiane e straniere delineano, anche per quelle meno strutturate, una dimensione perlomeno europea del traffico, tanto che qualsiasi attività antidroga, seppure sviluppata localmente, assume ben presto profili ultraprovinciali e spesso utranazionali, evidenziando l'elevata imprenditorialità delle organizzazioni indagate.

Ed esclusivamente su scala mondiale agiscono, oggi, le organizzazioni più complesse, abbracciando il mondo economico e finanziario, nei cui circuiti reimpiegano gli enormi proventi derivanti dal commercio di stupefacenti o dalle altre attività collegate.

Espressioni criminali specializzate nel *polittraffico*, spesso si coagulano, così, rapidamente, dando vita a sistemi integrati, in grado di gestire tutta la filiera organizzativa: dalla produzione e vendita dei precursori, alla creazione di attività commerciali per il trasporto e la distribuzione della droga; dal reperimento delle strutture per lo stoccaggio delle forniture al reinvestimento dei narcoproventi nel traffico stesso o attraverso complessi circuiti finanziari.

2. LA DROGA VIAGGIA SU INTERNET?

La possibilità di acquisto di ogni tipo di narcotico on-line, utilizzando la rete internet è stata confermata da diverse indagini dei Carabinieri. Più significative sono apparse tuttavia le opportunità di approvvigionare sostanze utilizzabili come precursori per le trasformazioni o sintesi dei vari tipi di narcotico. Nel 2005, un'indagine del ROS e della DCSA condotta in stretta collaborazione con la DEA di Minneapolis aveva monitorato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America alcune spedizioni postali di olio di sassofrasso. La sostanza, comunemente usata per la produzione di profumi che, contenendo una significativa percentuale di safrolo – precursore per la produzione di MDMA – può essere utilizzato per artigianali procedimenti di sintesi dell'*ecstasy*, era stata commissionata tramite la rete *internet*. Gli stessi indagati risultarono assidui frequentatori di alcuni *social forum* dedicati al "fai da te" della produzione della droga.

Da alcuni anni, inoltre, le indagini condotte dai Carabinieri del ROS contro il narcotraffico internazionale hanno accertato a fattor comune l'utilizzo di protocolli di trasmissione internet in alternativa alla rete telefonica tradizionale, per le comunicazioni tra diverse componenti attive nei Paesi di produzione, transito e destinazione finale: comunicazioni elettroniche funzionali sia al narcotraffico sia al recupero e riciclaggio dei narcoproventi, spesso con sofisticati sistemi di triangolazione estero su estero, attraverso Paesi *off shore*.

Questo nuovo sistema di comunicazione vocale (*Voice over Internet Protocol*), che offre a tutti opportunità di collegamento a basso costo, apre al tempo stesso varchi insperati alle organizzazioni criminali, costituendo di fatto la nuova frontiera ove è in gioco il futuro del contrasto investigativo al fenomeno, sul fronte sia interno sia internazionale.

Proprio una recente indagine condotta dai Carabinieri del ROS sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di Trieste, in stretta collaborazione di polizia e giudiziaria con la Polizia Antinarcoctici e la Fiscalia di Bogotà, ha consentito di disarticolare una ramificata struttura transnazionale di matrice colombiana, con il complessivo arresto in Italia ed in Colombia, di 34 persone, indagate a vario titolo per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed al riciclaggio dei proventi della vendita della cocaina in Italia. Anche in questo caso quindi, le indagini, dopo aver delineato la propaggine del sodalizio radicata tra Pordenone ed Udine e individuato il cartello fornitore in Colombia, hanno riprovato la progressiva tendenza dei *narcòs* all'utilizzo della rete internet (*skype, chat rooms e social networks*), per comunicare con le diverse componenti operanti nei Paesi interessati dalla filiera.

3. APPLICATIVI PER LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

I flussi audio delle conversazioni, oltre ad utilizzare il protocollo IP per viaggiare in internet, richiedono un secondo protocollo per la ricostruzione e la sincronizzazione dei pacchetti di dati scambiati, denominato *Real-time Transport Protocol*, nonché uno specifico standard di codifica e decodifica. In risposta alla crescente domanda di servizi di telefonia a basso costo, sono stati sviluppati numerosi applicativi per la gestione delle conversazioni via internet.

In Italia, tra i programmi più diffusi, si conferma quello della società lussemburghese **SKYPE**, con oltre 170 milioni di utenti nel mondo, che utilizza per la gestione del flusso audio tra gli utenti impegnati in una conversazione e per lo scambio delle chiavi di cifratura, protocolli proprietari, cioè non formalizzati in alcuno standard internazionale.

Tra gli altri: **VOIP STUNT!** che offre la possibilità di effettuare conversazioni gratuite tra tutti gli utenti che utilizzano quel programma nonché verso i clienti delle compagnie telefoniche sottoscrittrici di accordi commerciali; **JAJAH**, che utilizza come Skype un protocollo proprietario con cifratura dei dati e non richiede l'installazione di alcun programma, in quanto la comunicazione viene avviata aprendo una pagina web ed inserendo semplicemente i numeri del chiamante e del chiamato in appositi riquadri; **GIZMO**, che utilizza come VOIP STUNT il protocollo di trasferimento SIP (*Session Initiation Protocol*).

A fattor comune, la proliferazione di programmi per conversazioni VOIP è l'indicatore di un crescente ricorso a tale tecnologia in alternativa alle comunicazioni telefoniche tradizionali, non solo grazie all'evidente risparmio economico, ma anche perché, con la diffusione delle trasmissioni Wi-Fi e la diffusione di dispositivi per la connessione a internet attraverso le rete cellulari, è stato superato il vincolo fisico costituito dai cablaggi, conferendo a tali servizi anche il vantaggio della portabilità.

In Italia, la compagnia di telefonia mobile "3" ha immesso sul mercato un modello di telefono cellulare che utilizza il servizio di comunicazioni VOIP di Skype. Il terminale, una volta connesso alla rete UMTS, inoltra le conversazioni verso la cella di riferimento che a sua volta le instrada verso il punto di accesso alla rete VOIP, consentendo all'utente di connettersi ad un qualsiasi cliente Skype a costi molto contenuti.

Vista la crescente diffusione dei sistemi VOIP, è evidente la necessità per le forze di polizia di disporre di tecnologie per l'intercettazione di questo genere di comunicazioni.

Dal punto di vista tecnico l'attività di censura richiede l'intercettazione dei pacchetti di dati IP che viaggiano su internet ed inoltre la disponibilità del secondo protocollo di raccolta e ricostruzione del flusso audio. Per questo motivo attualmente è possibile intercettare le conversazioni effettuate con i software che utilizzano standard riconosciuti per il trasferimento dei dati, ma ben più difficoltosa risulta ricostruire il flusso audio dei servizi che sfruttano protocolli proprietari criptati, come nel caso di Skype.

Vi è inoltre da sottolineare che l'installazione dei programmi per conversazioni VOIP non solo non richiede l'identificazione dell'utente fruitore del servizio, ma consente al singolo utente di registrare più profili personali, per cui è necessario conoscere di un singolo indagato i molteplici account a suo nome.

Un altro aspetto peculiare del VOIP è costituito dalla cosiddetta "nomadicità" dell'interlocutore, ossia dalla possibilità di accedere a tale tipo di servizi attraverso un computer che si può trovare in qualsiasi parte del mondo.

4. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DELLE COMUNICAZIONI VOIP

Dal punto di vista normativo, l'attività di censura VOIP è disciplinata come attività di "intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche", ed è disciplinata dall'art. 266-bis c.p.p., che ne indica le condizioni e gli ambiti di operatività.

Un ulteriore aspetto tecnico è costituito dai tempi di conservazione dei dati relativi alle conversazioni, che sono disciplinati in maniera differente nel caso di comunicazioni telefoniche o comunicazioni VOIP, proprio perché queste ultime ricadono nella tipologia di quelle telematiche.

Le recenti modifiche legislative¹, adottate in attuazione della cosiddetta "direttiva Frattini" dell'Unione Europea e già anticipate da un apposito provvedimento del Garante per la conservazione dei dati personali², impongono che i dati relativi al traffico telefonico siano conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati (in precedenza era previsto un limite massimo di 48 mesi), mentre - per le medesime finalità - i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. E' stata inoltre introdotta una specifica disciplina per le chiamate senza risposta, i cui dati possono essere conservati per un periodo massimo di 30 giorni³.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*" ha introdotto modifiche al D.Lgs. 196/2003, contenute nell'articolo 4 ter., prevedendo, nell'ambito dell'articolo 226 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, "il congelamento temporaneo e urgente dei dati", ovvero la possibilità che il Ministro dell'Interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia di informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, possono ordinare, anche in relazione ad eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e

¹ Art.2 D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 109 recante "Attuazione della Direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE."

² Cosiddetto "provvedimento Pizzetti" del 17 gennaio 2008 "Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico".

³ L'art. 6 del D.Lgs. 30.05.2008, nr. 109 prevede che tale disposizione abbia effetto a decorrere da 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto (18.09.2008).

proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a 90 giorni, prorogabile per sei mesi, i dati relativi al traffico telematico, esclusi i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al D.Lgs. 271/1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati.

E' nota la difficoltà di disporre, come supporto alle indagini, e ad esclusiva richiesta della A.G., dei contenuti delle conversazioni, delle password di accesso alla rete e dei tabulati relativi alle chiamate da computer a computer.

Per ultimo, un'ulteriore opportunità recentemente introdotta riguarda la possibilità di inviare denaro ad un contatto Skype. Per il trasferimento di denaro, è necessario che l'utente Skype ordinante abbia un account valido del circuito PayPal o disponga di una carta di credito. L'utente Skype beneficiario riceve il versamento sul proprio conto PayPal, potendolo esigere entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, trascorsi i quali la transazione è annullata e l'ordinante ottiene il riaccredito.

In tale quadro, sembrerebbe di primaria importanza l'attribuzione da parte del Ministero delle Comunicazioni della qualifica di "servizi di comunicazioni elettroniche" anche ai gestori di sistemi VOIP attivi in Italia, in modo da disciplinare la loro attività secondo il Codice delle Comunicazioni Elettroniche⁴.

In sostanza, tutte le reti virtuali dovrebbero essere assimilata alla rete telefonica, benché basata sulle comunicazioni tra computer collegati alla rete telematica.

Parimenti, sarebbe opportuno disporre di una tecnologia in grado di impedire le comunicazioni VOIP ai fornitori stranieri non disponibili alla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, anche se attualmente la particolare architettura di alcune reti telematiche non consentono di controllare le connessioni tra gli utenti in Italia.

⁴ Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259.